

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4435 del 22/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA HERA SPA, CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI DI SERRAMAZZONI, VIA FAETO N.2568 SERRAMAZZONI (MO). RIFERIMENTO N. F357_2016_15 DEL SUAP DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO. PRATICA SINADOC 15156/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4591 del 22/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

DITTA HERA SPA

IMPIANTO DI SERRAMAZZONI

VIA FAETO N.2568 SERRAMAZZONI

SPORTELLO UNICO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

SERRAMAZZONI

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA HERA SPA, CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI DI SERRAMAZZONI, VIA FAETO N.2568 SERRAMAZZONI (MO). RIFERIMENTO N. F357_2016_15 DEL SUAP DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO.

PRATICA SINADOC 15156/2016

La Legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni

amministrative in materia di AUA all'Agazia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta HERA Spa con sede legale in Comune di Bologna, via Berti Pichat 2/4, quale gestore del centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati ubicato in Via Faeto n.2568 a Serramazzoni (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n. 3814 del 06/04/2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC ARPAE di Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n. 7039 del 22/04/2016.

Con nota protocollo n.23706 del 22/12/2016 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 01/02/2017 con protocollo n.1838 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta, inviata dalla ditta.

La ditta nell'insediamento di Serramazzoni di cui all'oggetto, svolge attività di centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati.

Con riguardo al centro di raccolta e stoccaggio rifiuti di Serramazzoni di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo al centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Serramazzoni rilasciata con prot. n. 163 del 04/01/2013 e successivo atto del SUAP della Comunità Montana del Frignano del 31/01/2013 di autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Sono stati acquisiti dalla SAC di ARPAE Modena come contributi istruttori il parere del Comune di Serramazzoni, con protocollo n. 1329 del 24/01/2017, relativamente all'impatto acustico, ed il parere del gestore delle fognature pubbliche Hera Spa, con protocollo n. 165 del 04/01/2017, relativamente agli scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nel centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati di Serramazzoni di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta HERA Spa di Bologna per il centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati ubicato in Via Faeto n.2568 Serramazzone (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 22/08/2017, con scadenza al **22/08/2032**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'insediamento, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano.
- 9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'insediamento e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Serramazzoni
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Serramazzoni

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) Di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 Dr. Giovanni Rompianesi**

DITTA HERA SPA

VIA FAETO N.2568 SERRAMAZZONI

SERRAMAZZONI

Allegato ACQUA

Ditta Hera Spa, centro di raccolta e stoccaggio rifiuti differenziati di origine domestica, Via Faeto n.2568 Serramazzone (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

Con la delibera dell’Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Hera Spa, con sede legale a Bologna, nell’impianto di Serramazzoni in Via Faeto n.2568 svolge attività di centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti differenziati di origine domestica.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti da servizi igienici, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura FAETO;
- le acque reflue derivanti dalla prima pioggia, previo trattamento con impianto di sedimentazione e disoleazione correttamente dimensionato per il piazzale, sono convogliate nella pubblica fognatura di FAETO;
- le seconde piogge confluiscono direttamente in fognatura senza passare per la vasca di trattamento.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto di sedimentazione e di disoleazione di cui sopra sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Comune di Serramazzoni prot. n. 163 del 04/01/2013 e successivo atto del SUAP della Comunità Montana del Frignano del 31/01/2013, di autorizzazione allo scarico della ditta HERA S.p.A. per il centro di raccolta e stoccaggio rifiuti urbani differenziati di Via Faeto n.2568, Serramazzoni.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche Hera Spa, acquisito agli atti con protocollo n. 165 del 04/01/2017.

Visto che il Comune di Serramazzoni non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **È autorizzato** il gestore della ditta Hera Spa, con sede legale a Bologna, via Berti Pichat 2/4, per l'impianto di Serramazzoni, Via Faeto n.2568 **a scaricare le acque di prima pioggia** derivanti dall'attività di centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti differenziati di origine domestica, **nella pubblica fognatura di Via Faeto**;
- 2) Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle dell'impianto di trattamento dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto

tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di sedimentazione e di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 10) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Serramazzoni ed al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

DITTA HERA SPA

VIA FAETO N.2568, SERRAMAZZONI

SERRAMAZZONI

Allegato RUMORE

Ditta Hera Spa, centro di raccolta e stoccaggio rifiuti differenziati di origine domestica, Via Faeto n.2568, Serramazzoni (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01"-

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Hera Spa, con sede legale a Bologna, nell'impianto di Serramazzoni in Via Faeto n.2568, svolge attività di centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti differenziati di origine domestica.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- il Comune di Serramazzoni (MO) non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio;
- la ditta svolge la propria attività unicamente nel tempo di riferimento diurno (06,00 - 22,00);
- l'attività in esame è collocata in un'area acustica identificata come "Tutto il territorio nazionale" con limite di immissione assoluto diurno pari a 70 dBA, ma configurabile come una futura classificazione in zona III con limite di immissione assoluto diurno pari a 60 dBA;
- nelle aree immediatamente confinanti con il centro di raccolta risulta essere presente un recettore abitativo collocato ad ovest dell'attività in esame;
- dal centro di raccolta provengono i rumori generati dalla presenza di mezzi e attrezzature e dalle attività di carico e scarico rifiuti;
- le operazioni di carico e conferimento tramite ragno meccanico non avvengono giornalmente bensì secondo le necessità e lo stato di riempimento dei vari cassoni;
- i valori rilevati dall'indagine fonometrica e dai calcoli previsionali evidenziano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione d'impatto acustico datata 21/03/2016 per l'impianto di Serramazzoni, Via Faeto n.2568, allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere favorevole sulla verifica di impatto acustico espresso da ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Sud, assunto agli atti con protocollo n. 285 del 09/01/2017.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Serramazzoni, acquisito agli atti con protocollo n. 1329 del 24/01/2017 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Sud.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Hera Spa, presso il centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti differenziati di origine domestica, posto in Serramazzoni, Via Faeto n.2568, secondo la

configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.

- 2) La ditta dovrà garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.
- 3) Qualora il Comune di Serramazzoni provvedesse ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio, la ditta dovrà uniformarsi ai nuovi limiti imposti.
- 4) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 5) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 6) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.